

CITTÀ DI PIAZZA ARMERINA



PROVINCIA DI ENNA

1[^] SETTORE – 3[^] SERVIZIO

COMMERCIO- AGRICOLTURA – SVILUPPO ECONOMICO
- ATTIVITA' PRODUTTIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 07/11/2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03/02/2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 10/03/2011

Fiera di Piazza

già "Fiera Cavalli Sicilia"

REGOLAMENTO GENERALE

SCOPI

Art.1- Il Comune di Piazza Armerina promuove l'attuazione della Fiera Mensile della Zootecnia denominata "**Fiera di Piazza**": la più antica Fiera Zootecnica di Sicilia istituita nel Medioevo, che si svolgerà l'ultima domenica di ogni mese.

Art.2- E' compito dell'Ente:

a) attuare altre manifestazioni attinenti all'attività agricola zootecnica quali mercati periodici, foro boario ecc.;

b) organizzare ed ospitare Congressi, Convegni di carattere scientifico attinenti l'agricoltura anche in campo internazionale;

c) promuovere e divulgare studi di ricerca interessanti l'agricoltura e la zootecnia della Regione Sicilia, della provincia di Enna e del Mezzogiorno e fiancheggiare iniziative volte alla valorizzazione agricola di tali zone d'Italia;

d) attuare una politica diretta alla salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale, per consentire migliori condizioni di abitabilità nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto del territorio interessato, per la ricreazione e la cultura dei cittadini e l'uso sociale e pubblico dei beni stessi nonché per scopi scientifici;

e) prevedere iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo alle attività artigianali e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonché alle attività ricreative, turistiche e sportive.

PARTECIPANTI

Art.3- Sono ammessi a partecipare alla Fiera i produttori, gli allevatori, i fabbricanti, i commercianti e i loro rappresentanti esclusivi, gli Enti, i Consorzi, le Associazioni Economiche Professionali, le Associazioni Artigiane e le altre Categorie della Produzione e del Commercio che il Comune di Piazza Armerina a suo giudizio riterrà opportuno accettare.

In occasione di manifestazioni di particolare richiamo sociale e culturale riferite al precedente art.2, possono partecipare Enti ed Associazioni Culturali e affini, compatibili con l'evento organizzato.

Art.4- Detti operatori dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalle vigenti leggi del settore merceologico da essi trattato.

Art.5- Tutti gli animali, ad eccezione degli anatidi, che non potranno mai essere ammessi alla fiera, dovranno essere identificati con regolare marca auricolare e identificativo elettronico contenente microchip e dovranno essere scortati dal previsto passaporto individuale e dalle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente per ogni singola specie, che attestino anche l'avvenuta esecuzione dei controlli/prelievi obbligatori ai quali dovranno essere stati sottoposti non prima dei 30 giorni precedenti la manifestazione; per gli avicunicoli la certificazione dovrà attestare l'assenza nell'allevamento di provenienza di casi di malattie infettive quali mixomatosi e malattia emorragica virale da almeno sei mesi e, per gli animali di età superiore a 30 giorni, l'avvenuta vaccinazione contro queste due malattie.

Tutta la certificazione e la documentazione di scorta sarà controllata dal personale veterinario appositamente incaricato dall'Ente gestore prima della sistemazione degli animali nei posteggi loro assegnati; eventuali partite di animali sprovviste delle certificazioni richieste non potranno accedere all'area fieristica e verranno sottoposti ai vincoli eventualmente previsti dalle vigenti norme di riferimento.

E' vietato introdurre cani e gatti di età inferiore a otto settimane, tranne quando questi siano accompagnati dalla madre. E' assolutamente vietata la commercializzazione di cani di età inferiore a 60 giorni. Tutti i cani a partire dal sessantesimo giorno di vita devono essere identificati mediante microchip elettronico e registrati all'anagrafe canina della regione o provincia di residenza dei proprietari. Tali prescrizioni sono valide anche per eventuali animali d'affezione al seguito dei visitatori. In ogni caso, tali animali potranno essere ammessi nell'area fieristica se scortati da apposita certificazione veterinaria che attestino le vaccinazioni praticate o l'assenza di segni clinici riferibili a malattia infettiva.

Art.6- L'ingresso all'area espositiva è prevista esclusivamente dalle due entrate appositamente individuate che risultano nettamente distinte e separate:

- A. **cancello sud** (dal bosco adiacente l'area), per tutti gli operatori commerciali, gli animali ed i veicoli adibiti al trasporto degli stessi;
- B. **cancello nord** (strada per Aidone) unicamente per i visitatori.

I visitatori che all'interno della fiera acquistano animali di qualunque specie, anche se di una sola unità, potranno uscire dal sito fieristico esclusivamente dal predetto cancello A. previa registrazione dell'avvenuta transazione commerciale nell'apposito registro di carico e scarico bestiame.

Art.7- Tutti gli animali introdotti in fiera debbono essere custoditi da un numero sufficiente di persone capaci ed atte a tali mansioni. Dei danni arrecati alle persone da parte di animali sono considerati esclusivamente responsabili i proprietari degli animali stessi, che dovranno inoltre rispondere degli eventuali danni alle cose ed agli stabili dell'area espositiva.

Art.8- E' concesso di fare uscire dalle poste gli animali per le prove di andatura, prove che debbono però effettuarsi in modo da non produrre disordini od intralciare la circolazione.

Art 9- E' severamente vietato percuotere gli animali senza bisogno o di maltrattarli in qualsiasi modo. Sono altresì vietati i modi di caricamento che tornino dolorosi agli animali stessi o pregiudizievoli alla loro salute.

Art.10- Qualsiasi transazione commerciale riguardante gli animali di qualunque specie avvenuta all'interno dell'area espositiva, va regolarmente registrata nell'apposito registro di carico e scarico bestiame a disposizione di un veterinario ufficiale presente all'ingresso sud della fiera.

Inoltre, all'atto della vendita di ciascun animale, all'acquirente dovrà essere rilasciata dal proprietario una ricevuta che riporti gli estremi identificativi di chi vende, del numero di registrazione/accreditamento assegnato dall'Ente gestore, del numero e della specie degli animali venduti e dell'acquirente completo di indirizzo e numero di telefono.

Art.11- I partecipanti eleggono il loro domicilio legale in Piazza Armerina riconoscendo competente ad ogni effetto il Foro di Enna.

ISCRIZIONI

Art.12- La richiesta della partecipazione alla Fiera deve essere compilata su appositi moduli contenenti le norme di partecipazione. Detti moduli devono essere redatti in ogni loro parte e sottoscritti dal titolare della Ditta richiedente o da un suo legale rappresentante senza riserva alcuna. L'istanza deve essere presentata entro e non oltre 7 giorni prima della manifestazione all'Ufficio Commercio contattando, ove necessario i seguenti numeri di telefono 0935.982253/0935982234/0935982289.

I rivenditori e/o somministratori di alimenti di origine animale a mezzo di automezzi o negozi ambulanti a posto fisso, sono obbligati a presentare all'atto dell'iscrizione i seguenti documenti:

1. certificato di registrazione del mezzo ai sensi del Reg. n. 852/04;
2. copia del libretto di circolazione;
3. copia dell'ATP o di trasformazione;
4. copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;
5. copia attestato di partecipazione al corso per alimentaristi previsto dal D.A. del 18/02/2007.

E' vietata la lavorazione/preparazione/somministrazione di alimenti al di fuori dei predetti mezzi/banchi autorizzati.

Art.13- La presentazione di tale modulo comporta da parte del richiedente l'accettazione del regolamento generale e di tutte le norme emanate anche successivamente per l'organizzazione e il buon funzionamento della Fiera.

L'Ente gestore, dopo verifica dei requisiti e analisi della documentazione, rilascia cartellino di accreditamento nel quale si riportano i seguenti dati:

1. dati identificativi dell'operatore e/o impiegati/collaboratori;
2. dati identificativi dell'automezzo;
3. numero di posteggio assegnato;
4. data di scadenza.

Art.14- La presentazione della domanda mentre è impegnativa per il richiedente non impegna assolutamente l'Ente che si riserva, inappellabilmente, senza obbligo di darne giustificazione, la facoltà di accettazione della domanda. Agli espositori accolti che avranno versato un anticipo cauzionale, viene rilasciata conferma di partecipazione.

Art.15- Qualora il richiedente ammesso non possa partecipare, per legittima e comprovata impossibilità, alla manifestazione, potrà chiedere all'Ente, mediante comunicazione scritta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della manifestazione, lo scioglimento dell'impegno assunto, pagando come penale il 50% del canone di adesione. Per le rinunce notificate oltre tale termine non sarà concesso alcun rimborso. La COSAP non verrà in alcun caso rimborsata.

POSTEGGI

Art.16- I posteggi a disposizione degli espositori sono i seguenti:

- a) posteggi in padiglioni chiusi;
- b) posteggi in tettoie e in pensiline;
- c) posteggi all'aperto.

Gli allevatori sono tenuti al pagamento della COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) per un animale 10,00 euro, per più di un animale 30,00 euro. Gli espositori sono tenuti al pagamento della COSAP con un minimo di €. 40,00 ad un massimo di €. 70.0.

Sono esonerati dal pagamento della COSAP gli allevatori ed Espositori di canidi, equidi, suini e ruminanti .

La Giunta municipale, annualmente stabilisce gli importi COSAP da versare, sulla base del gettito delle entrate dell'anno precedente.

Art. 16 bis - Gli operatori non professionali, cosiddetti hobbisti, privi di licenza per poter operare commercio su aree pubbliche, sono ammessi alla partecipazione alla Fiera di Piazza, previo pagamento di una somma pari ad € 20,00 per l'occupazione di mq 16 00 di suolo ed €. 40,00 per l'occupazione di mq 32 di suolo.

Detti operatori non professionali sono assoggettati a regime autorizzatorio giornaliero legato alla "saltuarietà e occasionalità " della loro attività commerciale Essi potranno partecipare a condizione che :

- a) venga presentata una dichiarazione dalla quale risulti la qualità di operatore non professionale;
- b) i prodotti posti in vendita, opera del proprio ingegno. siano attinenti all'evento di che trattasi.
- c) l'operatore non professionale non venga sostituito da altre persone per tutta la durata della manifestazione, sollevando, altresì, l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità con particolare riferimento ad ogni azione di rivalsa.

Viene consentita la partecipazione degli allevatori cosiddetti "amatoriali", fèrme restando le prescrizioni igienico-sanitarie, stabilendo il pagamento di €. 10,00 per gli animali .

L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da diritti, ragioni, doveri connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni eventualmente arrecati alla proprietà durante il transito e/o nell'esercizio dell'attività

Art.17- Essendo la Fiera divisa rigorosamente in settori, i posteggi sono assegnati in raggruppamenti merceologici. È assolutamente fatto obbligo all'aderente esporre soltanto i prodotti merceologici indicati nella domanda di adesione e nel gruppo merceologico a lui assegnato, come di seguito specificato:

Alimentari : formaggi, ricotta, salumi, somministrazione di bevande ed alimenti con mezzi igienicamente attrezzati;

Non Alimentari : produzioni artigianali attinenti all'agricoltura ed alla zootecnia;

Produzioni commerciali attinenti all'evento fieristico;

Finimenti per animali , per equitazione e la caccia.

Di conseguenza, è fatto divieto di esporre nel proprio posteggio merci non assimilabili al settore merceologico assegnato, anche se prodotte o appartenenti alla stessa Ditta.

Art.18- È proibita la cessione dei posteggi seppure parziali, anche a titolo gratuito. L'inosservanza di tali norme darà luogo alla decadenza del contratto senza alcun rimborso a favore dell' espositore per quote pagate e spese sostenute.

Art.19- I posteggi sono concessi per l'area e l'ubicazione assegnata dall' Ente. Successive modifiche e scambi devono essere autorizzati dalla Direzione e sono a spese dell' espositore.

Art.20- L'assegnazione dei posteggi alle Ditte richiedenti è fatta in base al criterio di precedenza della prenotazione. Comunque ogni decisione finale spetta all'Ente che si riserva inoltre la facoltà di tornare sulle decisioni prese in dipendenza di giustificate esigenze tecniche ed organizzative senza che ciò costituisca per l'espositore diritto a indennità o risarcimento di alcun genere.

Art.21- Le aree di posteggio sono a disposizione degli aderenti 3 giorni prima dell'inizio della manifestazione e i posteggi devono essere pronti sia nell'allestimento che nella presentazione entro le ore 20 del giorno precedente all'inaugurazione.

Art.22- Gli allestimenti dei posteggi, sia interni che esterni sono soggetti all'approvazione preventiva dell'Ente. Tale approvazione va richiesta con la presentazione del progetto di allestimento in duplice copia almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Gli allestimenti dovranno essere rigorosamente contenuti nei limiti dell'area assegnata e non superare l'altezza di metri 2,50 dal suolo per non ostruire gli *stand* degli altri e non danneggiare la prospettiva generale del che è arbitro e giudice l'Ente. Nelle aree scoperte è consentita l'installazione di cartelli e insegne luminose ad altezze superiori di metri 2,50 previo pagamento dell'imposta comunale e del canone pubblicitario della fiera. I fondali, i divisori ed ogni elemento di allestimento devono essere rifiniti a regola d'arte anche sui lati esterni del posteggio.

Art.23- Ufficio Allestimento. Per l'allestimento dei propri posteggi l'Ente può mettere a disposizione degli espositori un Ufficio Allestimento per redazione ed esecuzione di ogni forma pubblicitaria e di fotografia. Le tariffe per tale servizio sono stabilite dall'Ente.

Art.24- Lo smontaggio e lo sgombrò dei posteggi dovrà essere d'obbligo iniziato al momento della chiusura della fiera. Entro cinque giorni dalla chiusura della manifestazione, i posteggi di qualsiasi tipo o genere devono essere sgombrati. In difetto, l'Ente si riserva il diritto di procedere allo smontaggio delle strutture e all'immagazzinamento senza alcuna responsabilità ed a spese, rischio e pericolo dell'inadempiente. Trascorsi i 60 giorni, gli oggetti non reclamati potranno essere venduti all'asta ed il ricavato, al netto di ogni spesa e di eventuali diritti dell'Ente, accreditato a favore dell'Espositore.

Art.25- È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli è stato affidato. L'inosservanza darà diritto all'Ente di rivalersi dei danni.

Art. 26 - E' fatto obbligo agli espositori ed agli allevatori di presentare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi i cui massimali verranno stabiliti dall'ufficio in relazione al settore di attività, all'atto dell'assegnazione del posto.

Art.27- All'atto della presentazione della domanda di partecipazione dovrà provvedersi al versamento della **COSAP** in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione e almeno 10 giorni prima dell'evento fieristico dovrà essere effettuato il relativo versamento su c/c postale intestato al Comune.

Art.28- Nessun pagamento è valido se non fatto direttamente all'Amministrazione dell'Ente la quale, sola, è autorizzata ad incassare attraverso c/c postale del Comune.

DEGLI INGRESSI

Art.29- L'orario ufficiale di apertura della manifestazione è fissato per il pubblico dalle ore 7.00 alle ore 21.00 di ogni giorno anche festivo. Gli espositori possono accedere mezz'ora prima dell'orario di apertura ed uscire mezz'ora dopo la chiusura. I necessari rifornimenti devono essere fatti due ore precedenti all'orario di apertura. L'Ente si riserva la facoltà di modificare tale orario,

Art.30- La tassa d'ingresso alla fiera è stabilita insindacabilmente dall'Ente che si riserva, altresì, la facoltà di stabilire tasse di ingresso a singole mostre o settori della Fiera.

Art.31- Ad ogni partecipante (allevatori ed espositore) sarà rilasciata gratuitamente una speciale tessera permanente per l'ingresso, nonché' una tessera di servizio per gli accompagnatori indicati dal partecipante. Le tessere sono valide esclusivamente per l'ingresso dell'intestatario della tessera stessa.

I visitatori accederanno alla fiera con un biglietto d'ingresso differenziato:

- Adulti da un minimo di €. 1,00 a un massimo di €. 3,00
- Minori dai 12 ai 18 anni e Maggiori di anni 65 da un minimo di €. 1,00 a un massimo € 2,00
- Soggetti diversamente abili ed Accompagnatore ufficiale e minori di anni 12 ingresso gratuito.

I visitatori con auto potranno fruire del parcheggio custodito con il pagamento di un biglietto da un minimo di €. 1,00 a un massimo di €2,00, fino ad esaurimento dei posti.

Il biglietto di ingresso è comprensivo dell'IVA relativa. SERVIZI.

La Giunta municipale, annualmente stabilisce gli importi COSAP da versare, sulla base del gettito delle entrate dell'anno precedente.

Art.32- La Fiera nei limiti degli impianti a sua disposizione, fornisce a pagamento agli espositori, l'energia elettrica e l'acqua. Le tariffe sono riportate nell'apposito listino da richiedersi agli Uffici dell'Ente. Gli allacciamenti e gli impianti di derivazione sia per la rete elettrica che per la rete idrica saranno eseguiti a spese dei richiedenti previa autorizzazione e controllo dell'ufficio Tecnico dell'Ente.

L'Ente gestore, dovrà provvedere alla sistemazione di un locale contumaciale che dovrà essere diviso in almeno tre box capienti, ove alloggiare possibili soggetti recanti patologie infettive o anche sospetto di malattie infettive o animali sottoposti a sequestro.

Lo stesso, dovrà dotare il servizio di vigilanza ed assistenza veterinaria di un lettore ottico, una cassetta di pronto intervento clinico e chirurgico con fornitura di strumenti e farmaci di pronto intervento e adeguati dispositivi di protezione individuali.

Art.33- Nettezza. L'Ente provvede alla nettezza generale dei padiglioni. Gli espositori sono tenuti alla pulizia dei propri *stand*.

L'inosservanza comporterà la comminazione di una pena pecuniaria pari alle spese sostenute dall'Ente per la pulizia.

TRASPORTI

Art.34- Gli espositori sono a qualunque titolo responsabili del disbrigo di tutte le pratiche doganali e di trasporto.

Tutti i soggetti (autotrasportatori) provenienti dal luogo di partenza distante oltre 65Km. da Piazza Armerina devono essere forniti di autorizzazione tipo 1 (certificazione del conducente).

Tutti i soggetti locali o comunque entro 65 Km., devono essere forniti di autorizzazione del Sindaco di provenienza e residenza ai sensi del Reg. di Pol. Vet. 320/54.

Gli automezzi dovranno recare il cartello **“Disinfettato”** o **“Da Disinfettare”** a secondo dell'uso fatto prima della giornata di fiera e dovranno essere scortati dalla dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione prima del carico.

Non possono essere trasportati animali gravidi di tutte le specie, che hanno superato il 90% della gestazione ovvero animali che hanno partorito durante la manifestazione.

Art.35- Per gli espositori di Ditte ed Enti della Provincia di Enna che espongono propri prodotti è data facoltà di introdurre le merci con propri mezzi e servendosi come facchinaggio solo di proprio personale debitamente identificato e riconosciuto dall'amministrazione della Fiera.

VIGILANZA

Art.36- L'Ente Gestore dispone per un servizio di vigilanza all'interno e all'esterno dell'area fieristica. Qualora le manifestazioni superino la durata di due giorni il Comune di Piazza Armerina provvederà, senza responsabilità alcuna, al servizio normale di vigilanza notturna e diurna, declinando ogni responsabilità sia per i rischi naturali e di forza maggiore che per furti. È assolutamente proibito, pertanto, tranne speciale permesso ed autorizzazione rilasciata dall'Ente, fare effettuare il servizio di vigilanza notturna da personale proprio. Sarà cura dell'Amministrazione, per tutta la durata della manifestazione, disporre la permanenza di un servizio di personale che coadiuvi il veterinario per attività di vigilanza, sequestro o allontanamento dalla manifestazione di personale o animali non in regola o peggio violenti o inottemperanti alle disposizioni impartite.

ASSICURAZIONE

Art.37- L'Amministrazione provvederà ad accendere una polizza assicurativa a copertura dei rischi a responsabilità civile verso terzi, derivanti dall'uso del sito.

SERVIZI PUBBLICITARI

Art.38- Ad ogni aderente è concesso svolgere, nel proprio posteggio, per sé e per le Case rappresentate, qualsiasi pubblicità, secondo le vigenti disposizioni di legge. Per ogni altra forma pubblicitaria all'esterno del posteggio e nell'ambito della Fiera, ciascun espositore dovrà ottenere la prevista autorizzazione dall'Ufficio Pubblicità dell'Ente.

Art.39- Le forme di pubblicità praticate dall'Ente sono le seguenti:

- a) pannelli murali sullo spiazzo dell'ingresso principale del quartiere fieristico;
- b) esposizioni tabelloni nel quartiere fieristico;
- c) pubblicità radiofoniche;
- d) inserzioni su Catalogo;
- e) inserzioni sulla Rivista Ufficiale;
- f) inserzioni sul Notiziario.

CATALOGO

Art.40- L'Ente provvede, senza che ciò costituisca impegno o responsabilità verso l'espositore, alla stampa ed alla diffusione di un catalogo ufficiale, della Fiera declinando ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni che figurassero nel catalogo stesso. Detto catalogo conterrà le indicazioni riguardanti le adesioni pervenute ed accettate, sino a 20 giorni prima della data di apertura della manifestazione e precisamente:

- a) indice alfabetico delle ditte espositrici;
- b) indice alfabetico dei prodotti esposti.

Ogni ditta ha diritto all'inserzione gratuita di tutte le indicazioni riguardanti la propria ragione sociale, la produzione esposta, il padiglione e il posteggio assegnato.

L'aderente può aggiungere altre parole, sempre previa autorizzazione dell'Ente ed a pagamento. Ogni ditta aderente avrà diritto ad un esemplare del catalogo generale.

MERCATI E MOSTRE DEL BESTIAME

Art.41- Per le Mostre e i Mercati del Bestiame organizzati dall'Ente singolarmente o nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, d'intesa con le Associazioni Allevatori e i componenti organi ministeriali, l'Ente si riserva la facoltà di determinare il costo del biglietto di volta in volta.

DIVIETI

Art.42- È vietata:

- a) l'esposizione, l'uso e la diffusione di cartelli, manifesti, campioni, depliant e simili che non hanno carattere commerciale che facciano riferimento a programmi economico-politici e creino polemica concorrenziale con gli altri espositori;
- b) questionari, moduli, registri per la raccolta di firme, dichiarazione e giudizi non a fini di valutazione del gradimento;
- c) propaganda e giudizi che possono suonare critica od offesa ad Istituzioni politiche e sociali di altri Paesi;
- d) la circolazione nel quartiere di mostre ambulanti di prodotti con uso di richiami vocali al pubblico e dimostrazioni pratiche non autorizzate con uso di materie pericolose e moleste

DISPOSIZIONI FINALI

Art.43- L'Ente si riserva di emanare tutte quelle disposizioni speciali che giudicherà opportune a meglio regolare e coordinare lo svolgimento della Fiera e dei servizi ad essa relativi. Le predette disposizioni avranno valore pari al presente regolamento e saranno obbligatorie per chi risulta soggetto alle loro norme. L'espositore ed i suoi dipendenti dovranno inoltre attenersi strettamente alle ingiunzioni che loro venissero fatte dai funzionari, dai rappresentanti dell'Ente e dagli agenti pubblici, pena l'esclusione dalla Fiera e la chiusura del posteggio senza alcun diritto a rimborsi, indennità o danni.

IL DIRIGENTE 1^ SETT. – 3^ SERVIZIO

L'ASSESSORE DELEGATO

IL SINDACO